

ANAS **S.p.A.**
Via Monzambano 10 -ROMA

PROTOCOLLO D'INTESA

Stipulato in data 12 giugno 2006

PROTOCOLLO D'INTESA

Il giorno, si sono incontrati in Roma, Via Monzambano n.10, presso la sede della Direzione Generale dell'ANAS S. p. A., il Presidente della stessa Società Ing. Vincenzo Pozzi, il Direttore Generale Ing. Claudio Artusi, il Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane Dott. Piero Buoncristiano

ed i rappresentanti di:

- FENEAL UIL Nazionale;
- FILCA CISL Nazionale;
- FILLEA CGIL Nazionale;

PREMESSO che

- le situazioni ambientali impongono una particolare attenzione da parte dell'Amministrazione nell'adozione di tutte le azioni atte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata in qualsiasi forma nella esecuzione dei lavori. soprattutto per quelle il cui importo ecceda 150.000.000 di euro o quelle affidate al Contraente Generale:

- a tal fine l'ANAS ha approntato un apposito Ufficio per l'attuazione della vigilanza prevista dagli artt.21 e 22 della legge 646/1982.

Ravvisata- la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;

Condivisa l'opportunità del metodo del confronto costante tra l'Ente committente e le organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei sindacati nazionali dei lavoratori.

Considerato, altresì, che le parti intendono realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali necessarie nella realizzazione delle opere con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione. l'organizzazione della forza lavoro, la struttura dei cantieri, la materia della sicurezza e dell'igiene, e che questi problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie il presente Protocollo, affinché le interlocuzioni e relazioni sindacali riescano a comporre l'insorgere di situazioni, di qualsiasi natura provengano, che abbiano a riflettersi, poi, negativamente sull'attività realizzativa delle opere:

Tra l'ANAS S.p.A. e le OO.SS. FENEAL-UIL FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo d'intesa.
- Il presente Protocollo di Intesa vincola le parti firmatarie al rispetto e alla gestione in ogni livello come definito al successivo capitolo: "SISTEMA DI RELAZIONI".
- Per termine subaffidatari, le parti intendono ogni fase di lavoro o servizi o forniture affidate a terzi.
- A tal fine l'ANAS si impegna a dare formale contezza all'appaltatore, e questi ai subaffidatari, del presente accordo allegando lo stesso al Capitolato Speciale d'Appalto.
- Le parti si impegnano ad attivare, altresì, dei tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati, in particolare sulle questioni delle infiltrazioni malavitose nei cantieri.

SISTEMA DI RELAZIONI

Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

1) livello nazionale:

- Segreterie nazionali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL; -
Direzione Generale ANAS;

2) livello territoriale:

- Segreterie territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL; -
Compartimenti della Viabilità ANAS S.p.A.:

livello di cantieri operativi

- L'ANAS, al fine di facilitare i rapporti tra le strutture sindacali di cantiere di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, unitamente alle OO.SS. territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL e le aziende aggiudicatrici dei lavori e con le eventuali imprese subaffidatarie, chiederà che si dia corso ad un confronto preventivo tra le parti sui temi qui richiamati.

MATERIE

Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato su livelli nazionale e

periferico, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:

a) livello nazionale:

- sistema generale di informazione in merito:

- alle opere ed i relativi piani finanziari, nonché l'avanzamento dei lavori;
- sistemi di qualità e qualificazione;
- andamento e previsioni generali produzione ed occupazione: programmazioni cantieri, tempi di realizzazione, mobilità della forza lavoro: sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle evasioni riscontrate.
eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.

b) livello territoriale, per ciascuno dei singoli lotti di lavoro in rapporto con gli Uffici Periferici dell'ANAS S.p.A.

- sistema di informazioni su:

ogni singolo appalto ricadente nelle aree territoriali comprese nelle competenze ANAS;
pianificazione e programmi di intervento, relativi ai lavori ANAS relativamente a:
programmazione e tempistica per ogni singolo cantiere, fabbisogni occupazionali;

attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza igiene e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Le OO.SS. si potranno avvalere della presenza di propri esperti precedentemente segnalati, mentre il responsabile dell'Ufficio Periferico dell'ANAS potrà avvalersi della propria struttura;

verifiche contributive.

eventuale contributo alla conciliazione dei conflitti non definiti a livello di cantiere.^

c) sulla base del punto 3) (livelli di cantieri operativi)

La promozione di incontri di carattere informativo riguardanti l'applicazione delle normative in materia di sicurezza, protezione e tutela dei lavoratori

RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI:

Le parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrali e comunque su richiesta di una della due parti.

Le cadenze semestrali di questo livello devono essere a chiusura del ciclo di incontri territoriali.

SICUREZZA

L'ANAS e le OO.SS. ritengono fondamentale l'applicazione di tutte le norme contenute nei decreti legislativi 626 e 994/96.

In tal senso l'ANAS inserirà quanto disposto da dette norme nei contratti di appalto: inoltre l'ANAS conviene di disporre affinché i propri Uffici operino per l'applicazione, attuazione e verifica delle norme stabilite nel contratto di appalto, che deve essere improntato al rispetto dei predetti decreti legislativi 626 e 494.

Per quanto sopra, l'ANAS è impegnata, sin dalla fase della progettazione preliminare, a porre l'obbligo che vengano osservati i principi e le misure disposti nei decreti legislativi n. 626 e '94/96 e a definire gli obblighi per l'appaltatore, riguardanti il Piano della Sicurezza. L'ANAS, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza di ogni singolo appalto, controllerà gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l'opera da realizzare comporta. E' suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati. Il Responsabile dei lavori ha il compito di determinare che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducano correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere. L'ANAS, in conformità delle disposizioni impartite ai propri Uffici ed alle disposizioni di legge, controllerà che ogni singolo appaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure

definite dalle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, con particolare riferimento a mensa, spogliatoi, sale per i lavoratori; porrà particolare attenzione nonché vigilerà affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni tipologia di lavoro.

Inoltre si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Il sistema di relazioni è articolato a livello periferico e a livello nazionale:

- trimestralmente, o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si valuteranno altresì le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza affinché l'appaltatore e/o i subappaltatori, ivi comprese le Ditte per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza.

- annualmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale ANAS, le parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti oggetto di esame;

In tali incontri sarà esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate.

Le parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.

E' compito dell'Ufficio del Responsabile dei lavori di controllare gli adempimenti sottoscritti nel contratto di appalto in materia di sicurezza e di determinare che le azioni di prevenzione e sicurezza degli elaborati progettuali si traducano correttamente nelle scelte tecniche, organizzative ed esecutive.

Qualora l'Appaltatore dovesse affidare a terzi, attraverso ogni qualsivoglia forma di sub - contrattazione, parte dei lavori affidati, rimane in capo ad esso; attraverso il proprio Responsabile alla Sicurezza dei lavori nel cantiere il compito di controllare che ogni singolo appaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile della Sicurezza dovesse riscontrare inadempienze e; o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'appalto, dovrà attivare tutte le funzioni del suo ufficio affinché i lavoratori onerino in sicurezza e darne tempestiva informazione al Responsabile dei lavori.

DIRITTI DEI LAVORATORI

L'ANAS si impegna a verificare che le imprese aggiudicatarie dei lavori, comunque affidati, garantiscano i diritti dei propri lavoratori, e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici e/o di altre in qualsivoglia forma di sub - contrattazione presenti nei lavori appaltati.

Ferma restando la responsabilità in capo all'appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, l'ANAS, nell'ambito delle informazioni, consegnerà alle OO. SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro

presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa appaltatrice ed altre imprese operanti in sub - affidamento.

L'ANAS, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'appalto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi del medesimo, vigenti nelle provincie ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti;
- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di sub - contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) obbligo da parte dell'ANAS o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale. ivi compreso il versamento alla Cassa edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURO).

In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni da parte dell'impresa appaltatrice o concessionaria o anche di una sola delle ditte presenti nell'esecuzione dell'appalto o della concessione. l'ANAS o il Concessionario provvederà al pagamento delle retribuzioni secondo il disposto del D. M. 19 aprile 2000. n. 145, art. 13.

A tal fine l'ANAS, a mente dei poter: sostitutivi ad essa riconosciuti dalle norme di legge in materia di affidamenti di lavori pubblici. nonché ex art. 1676 del Codice Civile. si impegna a vincolare gli eventuali atti di cessione del credito. tra gli appaltatori e terzi. con clausole di riserva in favore della stazione appaltante, affinché, nei casi di inadempienza o evasioni da parte degli appaltatori, possa garantire, in via prioritaria, il pagamento delle spettanze a tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera appaltata.

L'ANAS vincolerà le Imprese aggiudicatarie dei lavori a riservare. secondo le disposizioni di legge, una quota della forza lavoro da assumere ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva.

In caso di rescissione contrattuale. sulla parte eccedente la quota prevista dalla legge. l'impresa verificherà la possibilità di riassumere le professionalità preesistenti.

CONFERENZE INFORMATIVE

Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Imprese aggiudicatrici degli appalti e le OO.SS. firmatarie il presente Protocollo di Intesa.

Sulla base di quanto sopra, l'ANAS, prima dell'inizio dei-lavori, si impegna a comunicare alle OO. SS. firmatarie del presente Protocollo quanto comunicato all'impresa aggiudicataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:

- a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
- b) dislocazione area esecuzione lavori;
- c) livelli occupazionali e qualifiche professionali;
- d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori;
- e) sub - affidamenti;
- f) orari di lavoro.

Per l'ANAS S. p.A.

per le OO. SS.

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL